

OK ALLA LEGGE

Cyberbullismo, contenuti rimossi dal web entro 48 ore

D'Alessio a pag. 29

La camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge contro il fenomeno

Nessun like per il cyberbullo

I contenuti offensivi rimossi dal web entro 48 ore

DI SIMONA D'ALESSIO

I minorenni vittime di episodi di bullismo via web con più di 14 anni (e i loro genitori) potranno chiedere ai gestori di siti internet o di social network di oscurare, o cancellare i contenuti «incriminati» (violenti ed offensivi nei loro riguardi). E, se entro 48 ore, i video oppure i post denigratori saranno ancora visibili a tutti, la «palla» passerà al garante della privacy, che interverrà direttamente nelle successive 48 ore per eliminarli. È stata approvata definitivamente ieri mattina, dall'aula della camera, la proposta di legge 3139-B per arginare da un lato i comportamenti persecutori attuati mediante gli strumenti informatici e, dall'altro, per incentivare la diffusione sui banchi di scuola del nostro paese di una maggiore cognizione nelle nuove generazioni degli effetti deleteri dei «cyberattacchi» sui più giovani,

in particolare sulle persone estremamente fragili ed emarginate; il provvedimento ha ottenuto il via libera in terza lettura dai deputati all'unanimità (con 432 pareri favorevoli ed una sola astensione).

Nel nostro ordinamento il «cyberbullismo» trova, dunque, la sua collocazione e ne viene delimitato il perimetro giuridico: con tale espressione si intende, infatti, ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione, o trattamento illecito di dati personali compiuta per via telematica a danno di minori. Nello stesso «recinto» legislativo viene inclusa la diffusione di contenuti in rete (anche riguardanti un familiare) al preciso scopo di isolare il minorenne, mediante «un serio abuso, un attacco dannoso, o la messa in ridicolo».

Elemento basilare della norma è la prevenzione di azioni diffamatorie effettuate con smartphone e computer attraverso un'accurata attività formativa: sono, infatti, contemplate iniziative educative nelle scuole sull'uso consapevole di internet e sulla legalità da rispettare, nonché la designazione, in

ogni istituto scolastico, di un docente con funzioni di referente per i programmi contro il «cyberbullismo» che dovrà collaborare con le forze di polizia, con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Qualora si verificano proprio in ambito scolastico dei casi di aggressione, il dirigente responsabile dell'istituto sarà obbligato ad informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti (questa la strada da percorrere per le circostanze che

non costituiscono reato) e ad attivare adeguate azioni educative; nel complesso, il ministero dell'istruzione avrà il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto verso tutto quanto telematicamente può risultare nocivo nei confronti dei ragazzi puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale sco-

lastico e favorendo misure di sostegno e di rieducazione degli alunni coinvolti in vicende di molestie ai danni di

altri minori.

Ma come può difendersi la vittima? È previsto possa rivolgere istanza al gestore delle pagine web (o al titolare) per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali); se non ci saranno esiti favorevoli entro due giorni, come accennato, si potrà ricorrere, mediante segnalazione o reclamo, al garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere entro le successive 48 ore. In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o una denuncia, il «bullo telematico» potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori, convocandolo insieme ad un genitore; gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età. Il dicastero di viale Trastevere, ha commentato la titolare **Valeria Fedeli**, è «già al lavoro affinché la legge trovi immediatamente piena attuazione».

© Riproduzione riservata

**Valeria Fedeli**

I capisaldi della legge

Identikit del cyberbullo

Entra per la prima volta nell'ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

Oscuramento del web

Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Docente anti bulli in ogni scuola

In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L'obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

Ammonimento da parte questore

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia il cyberbullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Piano d'azione e monitoraggio

Presso la presidenza del consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

